

Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — ThyssenKrupp Elevator/Commissione

(Causa T-149/07)

(2007/C 155/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ThyssenKrupp Elevator AG (Düsseldorf, Germania)
(Rappresentanti: avv.ti T. Klose e J. Ziebarth)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione impugnata, nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- in subordine, ridurre in misura adeguata l'importo dell'ammenda inflitta in solido dalla decisione impugnata per quanto riguarda la quota della ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C(2007) 512 fin., nel caso COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators. Con la decisione impugnata sono state inflitte ammende alla ricorrente e ad altre imprese a causa della partecipazione ad intese nel settore dell'installazione e della manutenzione di ascensori e scale mobili in Belgio, in Germania e in Lussemburgo. Secondo la Commissione, le imprese interessate hanno commesso una violazione dell'art. 81 CE.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi:

- incompetenza della Commissione a causa dell'assenza di rilevanza transnazionale dell'infrazione locale contestata;
- violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto la Commissione avrebbe disconosciuto la decisione di amnistia adottata a favore della ricorrente dalle autorità nazionali di vigilanza sulle intese del Belgio e del Lussemburgo prima dell'avvio del procedimento;
- mancanza dei presupposti per la responsabilità in solido della ricorrente con le sue società controllate, in quanto essa non avrebbe partecipato in prima persona alle infrazioni, le sue controllate sarebbero operative, giuridicamente e economicamente, in maniera indipendente, nonché in quanto mancherebbe una giustificazione obiettiva per l'estensione della responsabilità alla ricorrente;
- mancanza di proporzionalità degli importi di base nel calcolo dell'ammenda rispetto alle quote di mercato effettivamente colpite;
- mancanza di proporzionalità del coefficiente moltiplicatore di dissuasione, in quanto questo si discosterebbe notevolmente dal trattamento riservato ad altre imprese di dimensioni paragonabili in casi analoghi e risalenti alla stessa epoca;
- mancanza di giustificazione dell'aggravante della recidiva nell'ambito del calcolo dell'ammenda, a causa di un errore giuridico nell'imputazione di sanzioni precedenti;

- violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁾, in quanto, relativamente al limite massimo dell'ammenda del 10 % del fatturato dell'impresa, andava fatto riferimento solo al fatturato delle società controllate interessate;
- applicazione erronea della comunicazione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende ⁽²⁾, in quanto non sarebbe stato tenuto in sufficiente considerazione il valore aggiunto derivante dalla collaborazione della ricorrente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

Ricorso presentato il 7 maggio 2007 — ThyssenKrupp/Commissione

(Causa T-150/07)

(2007/C 155/61)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ThyssenKrupp AG (Duisburg e Essen, Germania)
(Rappresentanti: avv.ti M. Klusmann e S. Thomas)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione impugnata, nella parte in cui riguarda la ricorrente;
- in subordine, ridurre in misura adeguata l'importo dell'ammenda inflitta in solido dalla decisione impugnata per quanto riguarda la quota della ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C(2007) 512 fin., nel caso COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators. Con la decisione impugnata sono state inflitte ammende alla ricorrente e ad altre imprese a causa della partecipazione ad intese nel settore dell'installazione e della manutenzione di ascensori e scale mobili in Belgio, in Germania, in Lussemburgo e nei Paesi Bassi. Secondo la Commissione, le imprese interessate hanno commesso una violazione dell'art. 81 CE.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi:

- incompetenza della Commissione a causa dell'assenza di rilevanza transnazionale dell'infrazione locale contestata;

- violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto la Commissione avrebbe disconosciuto la decisione di amnistia adottata a favore della ricorrente dalle autorità nazionali di vigilanza sulle intese del Belgio, del Lussemburgo e dei Paesi Bassi prima dell'avvio del procedimento;
- mancanza dei presupposti per la responsabilità in solido della ricorrente con le sue società controllate, in quanto essa non avrebbe partecipato in prima persona alle infrazioni, le sue controllate sarebbero operative, giuridicamente e economicamente, in maniera indipendente, nonché in quanto mancherebbe una giustificazione obiettiva per l'estensione della responsabilità alla ricorrente;
- mancanza di proporzionalità degli importi di base nel calcolo dell'ammenda rispetto alle quote di mercato effettivamente colpite;
- mancanza di proporzionalità del coefficiente moltiplicatore di dissuasione, in quanto questo si discosterebbe notevolmente dal trattamento riservato ad altre imprese di dimensioni paragonabili in casi analoghi e risalenti alla stessa epoca;
- mancanza di giustificazione dell'aggravante della recidiva nell'ambito del calcolo dell'ammenda, a causa di un errore giuridico nell'imputazione di sanzioni precedenti;
- violazione dell'art. 23, n. 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁾, in quanto, relativamente al limite massimo dell'ammenda del 10 % del fatturato dell'impresa, andava fatto riferimento solo al fatturato delle società controllate interessate;
- applicazione erronea della comunicazione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende ⁽²⁾, in quanto non sarebbe stato tenuto in sufficiente considerazione il valore aggiunto derivante dalla collaborazione della ricorrente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

Ricorso presentato l'8 maggio 2007 — KONE e a./Commissione

(Causa T-151/07)

(2007/C 155/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: KONE Corp. (Helsinki, Finlandia), KONE GmbH (Hannover, Germania) e KONE BV (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: T. Vinje, Solicitor, avv.ti D. Paemen, J. Schindler, B. Nijs, J. Flynn, QC e D. Scannell, Barrister)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare l'art. 2, n. 2, della decisione nei limiti in cui infligge un'ammenda a KONE Corporation e KONE GmbH e disporre l'annullamento dell'ammenda, ovvero imporre un'ammenda di importo inferiore rispetto a quello determinato dalla decisione della Commissione;
- annullare l'art. 2, n. 4, della decisione della Commissione nei limiti in cui infligge un'ammenda a KONE Corporation e KONE BV e ridurre l'importo dell'ammenda rispetto a quello determinato dalla Commissione;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso le ricorrenti chiedono, sul fondamento dell'art. 230 CE, l'annullamento parziale della decisione della Commissione 21 febbraio 2007, C(2007) 512 def., (caso COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators), in base alla quale alle ricorrenti, insieme ad altre imprese, era stata imputata la partecipazione a quattro singole, complesse e continuate infrazioni dell'art. 81, n. 1, CE mediante la ripartizione dei mercati, in virtù di intese e/o concertazioni per l'attribuzione di appalti e contratti di vendita, montaggio, manutenzione e ammodernamento di ascensori e scale mobili.

Le ricorrenti, KONE Corporation e le sue filiali, KONE GmbH e KONE BV, contestano la decisione impugnata solo riguardo all'imposizione di ammende a KONE considerata nel suo insieme, per la partecipazione, da parte di quest'ultima, ad infrazioni in Germania e nei Paesi Bassi.

Rispetto all'infrazione che ha avuto luogo in Germania, le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa in errore nel determinare l'importo dell'ammenda. In particolare, le ricorrenti rivendicano anzitutto che la Commissione non ha applicato correttamente la comunicazione sulla cooperazione del 2002 ⁽¹⁾, in quanto (i) la Commissione avrebbe dovuto concedere a KONE l'immunità ai sensi dei punti 8(b) e 8(a) della comunicazione o alternativamente, (ii) avrebbe dovuto ridurre l'ammenda delle ricorrenti in conformità con l'ultimo comma del punto 23 della detta comunicazione.

Le ricorrenti sostengono, in secondo luogo, che la Commissione ha applicato erroneamente gli orientamenti del 1998 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, n. 2, del regolamento (CE) n. 17 e dell'articolo 65, n. 5, del trattato CECA del 1998 ⁽²⁾ (in prosieguo: gli «orientamenti sulle ammende del 1998») in quanto (i) non avrebbe tenuto conto, per la determinazione dell'ammenda, delle dimensioni del mercato rilevante e (ii) non avrebbe debitamente riconosciuto la mancata contestazione dei fatti da parte delle ricorrenti, come dimostrato dal riconoscimento, da parte della Commissione, di una riduzione solo dell'1 %, per quanto riguarda tale contributo.

In terzo luogo, le ricorrenti asseriscono che la Commissione non ha osservato i principi base del diritto comunitario, in quanto (i) avrebbe violato il principio del legittimo affidamento non informando tempestivamente le ricorrenti sull'indisponibilità dell'immunità; in quanto poi (ii) avrebbe violato il principio di parità di trattamento, trattando diversamente ricorrenti in situazioni simili rispetto al regime d'immunità dalle ammende e dato che (iii) avrebbe violato i diritti di difesa delle ricorrenti nel rifiutare loro l'accesso ai documenti.